

TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX. ARTT. 414 CPC
CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE

E

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)

Per il Sig. Roberto Romeo, nato a Torino il 27/05/1983, residente in Sarzana (SP), Via dei Giardini 28, C.F. RMO RRT 83E27 L219H, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Del Fiandra del Foro della Spezia CF , ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso e nello studio del medesimo in La Spezia VIA XXIV Maggio n. 343, il quale dichiara di voler ricevere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. le comunicazioni all'indirizzo PEC avvmassimilianodelfiandra@cnfpec.it ovvero all'indirizzo email avv.delfiandra@libero.it o al n. Tel/fax 0187 564895

Ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del ministro *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 - (pec: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it); **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LA SPEZIA**, (C.F.: 80009130115) in persona del legale rappresentante Dirigente *pro-tempore*, con sede in viale Italia 87, La Spezia, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 - (pec: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it);

Resistenti

e nei confronti

quali controinteressati

dei docenti iscritti nella II° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di La Spezia in cui parte ricorrente è attualmente iscritto in seconda fascia, classi di concorso A01, A08, A016, A017, A054, A060, B017, valida per gli aa.ss. 2020 - 2022 e seguenti, docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente nella IIa fascia delle graduatorie degli istituti della Provincia della Spezia, valide per il triennio per le supplenze che sarebbero scavalcate in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente, come meglio specificati nell'allegato doc. 4

Resistenti potenziali

PER LA DISAPPLICAZIONE

Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di La Spezia – posto comune e sostegno – del personale docente delle scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuole secondaria di I e II grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, pubblicate con



provvedimento del 10.09.2020, n. 1360 reg. Reg. Dei decreti, che sostituiscono integralmente le graduatorie pubblicate con prot. n. 1304 del 03/09/2020; delle graduatorie pubblicate con prot. n. 1304 del 03/09/202; della nota di riscontro al reclamo presentato dal Sig. Roberto Romeo a firma del Dott. Roberto Peccenini; di ogni atto successivo e/o prodromico

PREMESSO CHE

1. il Sig. Roberto Romeo è laureato in Architettura, con titolo conseguito con votazione 104/110 presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Parma;
2. nell'anno scolastico 2019 – 2020, il ricorrente ha svolto attività quale docente con contratto a tempo determinato, dal 04.11.2019 al 30.06.2020 presso Istituto Parentucelli-Arzela di Sarzana, così ottenendo il riconoscimento di n. 12 punti ai fini delle successive graduatorie (doc. 1);
3. in data 05.08.2020, il medesimo presentato domanda di inserimento nella graduatoria GPS (graduatorie provinciali supplenze) nonché di Istituto per il biennio 2020/2022, per le classi di insegnamento A01, A08, A016, A017, A054, A060, B017, indicando quali sedi di preferenza i seguenti istituti, suddivisi per classe di docenza: 1) ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Lingua ITALIANA Ordine scuola Secondaria di I grado: ISA 18 - I.C. ARCOLA/AMEGLIA; ISA 20 - IC BOLANO; ISA 17 - I.C. CASTELNUOVO MAGRA; ISA 17 - I.C. CASTELNUOVO MAGRA; ISA 21 - I.C. FOLLO; CPIA LA SPEZIA; ISA 2 - ISTITUTO COMPRENSIVO; ISA 4 - ISTITUTO COMPRENSIVO; ISA 4 - ISTITUTO COMPRENSIVO; ISA 4 - ISTITUTO COMPRENSIVO; ISA 5 - ISTITUTO COMPRENSIVO; ISA 7 - ISTITUTO COMPRENSIVO; ISA 8 - ISTITUTO COMPRENSIVO; ISA 8 - ISTITUTO COMPRENSIVO; ISTITUTO COMPRENSIVO N.1; ISA 10 - I.C. LERICI; ISA 23 - I.C. LEVANTO; ISA 16 - I.C. ORTONOVO; ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO; ISA 12-I.C. SANTO STEFANO MAGRA; ISA 13 SARZANA CAPOLUOGO; I.C. VAL DI VARA - ISA 22; ISA 11 - I.C. VEZZANO L.; 2) DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA Lingua ITALIANA Ordine scuola Secondaria di II grado: "G. CAPELLINI / SAURO"; "G. CASINI"; "L. EINAUDI / CHIODO"; "V. CARDARELLI"; GINNASIO STATALE "L. COSTA"; I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"; L. S. "ANTONIO PACINOTTI"; LICEO STATALE "G. MAZZINI"; "PARENTUCELLI-ARZELA"; 3) DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Lingua ITALIANA Ordine scuola Secondaria di II grado: "G. CAPELLINI / SAURO"; "G. CASINI"; "L. EINAUDI / CHIODO"; V. CARDARELLI"; GINNASIO STATALE "L. COSTA"; I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"; L. S. "ANTONIO PACINOTTI"; LICEO STATALE "G. MAZZINI"; "PARENTUCELLI-ARZELA"; 4) DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO Lingua ITALIANA Ordine scuola Secondaria di II grado: "G. CAPELLINI / SAURO"; "G. CASINI"; "L. EINAUDI / CHIODO"; "V. CARDARELLI"; GINNASIO STATALE "L. COSTA"; I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"; L. S. "ANTONIO PACINOTTI"; LICEO STATALE "G. MAZZINI"; "PARENTUCELLI-ARZELA"; 5) SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI



- RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Lingua ITALIANA Ordine scuola Secondaria di II grado; "G. CAPELLINI / SAURO"; "G. CASINI"; "L. EINAUDI / CHIODO"; "V. CARDARELLI"; GINNASIO STATALE "L. COSTA"; I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"; L. S. "ANTONIO PACINOTTI"; LICEO STATALE "G. MAZZINI"; "PARENTUCELLI-ARZELA"; 6) STORIA DELL'ARTE Lingua ITALIANA Ordine scuola Secondaria di II grado: "G. CAPELLINI / SAURO"; "G. CASINI"; "L. EINAUDI / CHIODO"; "V. CARDARELLI"; GINNASIO STATALE "L. COSTA"; I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"; L. S. "ANTONIO PACINOTTI"; LICEO STATALE "G. MAZZINI"; "PARENTUCELLI-ARZELA"; 7) TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Lingua ITALIANA Ordine scuola Secondaria di I grado: ISA 18 - I.C. ARCOLA/AMEGLIA; ISA 20 - IC BOLANO; ISA 17 - I.C. CASTELNUOVO MAGRA; ISA 21 - I.C. FOLLO; CPIA LA SPEZIA; ISA 2 - ISTITUTO COMPRENSIVO; ISA 4 - ISTITUTO COMPRENSIVO; ISA 5 - ISTITUTO COMPRENSIVO; ISA 7 - ISTITUTO COMPRENSIVO; ISA 8 - ISTITUTO COMPRENSIVO; ISTITUTO COMPRENSIVO N.1; ISA 10 - I.C. LERICI; ISA 23 - I.C. LEVANTO; ISA 16 - I.C. ORTONOVO; ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO; ISA 12-I.C. SANTO STEFANO MAGRA; ISA 13 SARZANA CAPOLUOGO; I.C. VAL DI VARA - ISA 22; ISA 11 - I.C. VEZZANO L.; 8) LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI Lingua ITALIANA Ordine scuola Secondaria di II grado: "G. CAPELLINI / SAURO"; "G. CASINI"; "L. EINAUDI / CHIODO"; "V. CARDARELLI"; GINNASIO STATALE "L. COSTA"; I.T. COMM. E TECNOL "FOSSATI/DA PASSANO"; L. S. "ANTONIO PACINOTTI"; LICEO STATALE "G. MAZZINI"; "PARENTUCELLI-ARZELA" (doc. 2);
4. la domanda veniva presentata tramite il sistema telematico POLIS, come da disposizioni in materia;
 5. in sede di compilazione, il sistema tuttavia attribuiva un erroneo punteggio di base (pari a punti 28 anziché 28,5), e non allegava il punteggio per l'esperienza professionale pregressa, relativa all'anno scolastico precedente, pari a n. 12 punti;
 6. il 3 settembre 2020 l'Ufficio Scolastico di La Spezia pubblica le graduatorie GPS per il biennio 2020-2021, all'interno delle quali si riconoscevano al ricorrente un totale di 28 punti, anziché i 40,5 attribuibili;
 7. inoltre, il Sig. Romeo non veniva inserito nelle graduatorie per le classi di concorso A007 e B017;
 8. con decreto Prot. n. 1360 del 10/09/2020, in seconda pubblicazione, erano rese note, sul sito dell'UST di La Spezia (www.istruzioneelaspezia.it), gli elenchi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di La Spezia –posto comune del personale docente di ogni ordine e grado (prima pubblicazione in data 04/09/2020, Prot. 1304 – doc. 3);
 9. il ricorrente risulta inserito nelle GPS di II (seconda) Fascia, per la classe A008 nella posizione n. 30, A017 nella posizione 128, A60 nella posizione n. 174, A037 nella posizione 118, A001 nella posizione n. 155, A016 nella posizione n. 96 e A054 nella posizione n. 95 (doc.3);
 10. all'interno della graduatoria incrociata, valida per il sostegno scolastico, il ricorrente si posizionava pertanto in posizione n. 962 (doc. 4);



11. in data 04.09.2020 il ricorrente presentava istanza di conciliazione ex art. 135 CCNL del 07.10.2007 (doc. 5);
12. in data 08.09.2020, il ricorrente presentava istanza di reclamo ai sensi dell'art. 7 CCNL (doc. 6);
13. in data 18.10.2020, presentava Istanza di Soccorso Istruttorio (in allegato) al Direttore dell'Ufficio Regionale Scolastico della Liguria e per conoscenza al Dottor Peccenini, Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia (doc. 7);
14. in data, l'Ufficio Scolastico Provinciale rispondeva alla suddetta istanza, affermando non potersi procedere a soccorso istruttorio (doc. 8);
15. nessuna risposta proveniva dall'Ufficio Scolastico Regionale ad alcuna delle istanze e reclami *de quibus*;
16. Le graduatorie provinciali e di Istituto come sopra formate, rendono di fatto estremamente improbabile per il ricorrente di poter accedere alla supplenza, anche per l'insegnamento di sostegno nella cui graduatoria egli avrebbe più chance (per il maggior numero di ore in proporzione al numero di insegnanti disponibili);
17. il ricorrente, per l'a.s. 2020/2021 e seguenti, è già stato svalcato e lo sarà ulteriormente in graduatoria da tutti i docenti collocati nella 2° fascia della Graduatoria Provinciale Supplenze che lo sopravvanzano, per effetto dell'erronea attribuzione dei punteggi corretti, per i motivi anzidetti (doc. 9);

IN DIRITTO

In Via Preliminare

Circa la Giurisdizione del Giudice Ordinario – Tribunale della Spezia Sezione Lavoro

La presente vicenda ha ad oggetto la legittimità di una procedura selettiva per titoli, volta all'inserimento in un apposita graduatoria, dalla quale attingere per docenze di supplenza e di sostegno.

La stessa, pertanto, rientra nella giurisdizione dell'Ecc.mo Giudice Ordinario adito.

Come specificato dalla prevalente Giurisprudenza espressasi in materia, infatti, la giurisdizione amministrativa si limita alle sole controversie inerenti a procedure concorsuali per la stipula di contratti, contemplate dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori” rappresenta l'atto terminale del procedimento.

Al contrario, l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze non è una procedura concorsuale volta a selezionare i candidati sulla base di prove selettive, previa valutazione comparativa, ma è finalizzata a individuare gli aventi diritto al conferimento di incarichi d'insegnamento in base alla posizione di iscrizione ingraduatoria risultante dai punteggi attribuiti per titoli e servizi.

Nel procedere all'iscrizione e attribuzione dei punteggi a ciascun aspirante, l'Amministrazione scolastica si attiene pertanto alla tabella di valutazione allegata all'ordinanza ministeriale, che indica i requisiti per l'inserimento nella graduatoria, e stabilisce un punteggio predeterminato per ciascun titolo o servizio.

Da ciò deriva che il ricorrente, nel rivendicare un maggior punteggio di iscrizione per servizi pregressi nelle graduatorie delle classi di concorso indicate nella domanda, ovvero l'omesso inserimento nelle graduatorie



per talune classi di concorso, fa in realtà valere un diritto soggettivo, i cui elementi costitutivi sono costituiti dalla prestazione del servizio/possesso del titolo e dal corrispondente punteggio da attribuire sulla base di criteri fissi, oggettivi e precostituiti, senza l'interferenza di attività discrezionale da parte dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20/6/2016, n.2707).

Ciò, peraltro, si evince anche dall'art. 8, comma 6, dell'ordinanza n.60/2020, secondo il quale *"In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria"*.

La disposizione *de qua*, pertanto, conferma che la gestione delle graduatorie consiste nel vagliare e verificare la corrispondenza fra titoli e servizi dichiarati e quelli effettivamente posseduti, sulla base degli atti in possesso dell'Amministrazione medesima, o altrimenti acquisiti, senza l'espressione di alcun apprezzamento di valore (*ex variis*, TAR Abruzzo sez I sent. 504/2020; TAR Abruzzo L'Aquila sent. n. 391/2020; TAR Abruzzo L'Aquila sent. n.403/2020; Cass. civ. Sez. Unite Ord., 23/04/2020, n. 809).

Peraltro, la circostanza che il presente ricorso verta anche in ipotesi di vizio del procedimento per omessa applicazione del cd "soccorso istruttorio" ex art. 6 Legge 241/90 (sul punto, Vedi infra) non muta i termini della questione.

Secondo quanto più volte riconosciuto in sede giurisprudenziale, infatti, il *petitum* sostanziale, al quale occorre avere riguardo per individuare il giudice titolare della giurisdizione, è comunque il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria col punteggio appropriato, ricorrendone le condizioni legali tipiche predefinite.

Sussiste, quindi, giurisdizione dell'Ecc.mo Giudice adito.

NEL MERITO

A) Circa le graduatorie provinciali di supplenza (GPS)

La presente vertenza ha ad oggetto le graduatorie provinciali per le supplenze di cui alla L. 124/1999, art. 4, co. 6 e 6-bis (come modificato dall'articolo 1-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41).

In particolare, la suddetta disciplina prevede che *"6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis"*.

A propria volta, ai sensi del successivo comma 6 bis, *"Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno"*.

Infine, il comma 6-ter prevede espressamente che *"I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al*



comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.”.

Ancora, ai sensi del DL 22/2020, convertito con mod. in L. 41/2020, art. 2, co. 4- ter, si è poi previsto che *“In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione e' adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attivita' di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti.”.*

Il Ministero dell'Istruzione, con O.M. n. 60/2020 del 10/07/2020, ha quindi dato avvio alla procedura per l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, valide per la convocazione e nomina di incarichi a tempo determinato, di cui alla L. 124/1999 sopra citata (doc. 10).

Tali graduatorie GPS, che prendono luogo alle precedenti “graduatorie di circolo e di istituto”, vengono costituite in ciascun ambito provinciale, suddivise in prima e seconda fascia (art. 3 co. 5, 6, 7, O.M. 60/2020), e sono predisposte al fine di attribuire incarichi di supplenza, in via subordinata rispetto allo scorrimento delle GAE.

Ai sensi dell'art. 2 D.D. 858/2020 del 21/07/2020, i candidati potevano presentare domanda per un'unica provincia, a decorrere dal 22/07/2020 h. 15.00 e sino al 06/08/2020 h. 23.59, attraverso l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.

Come previsto dall'art. 15 (*“Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio”*), *“1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle*



tabelle di cui all'articolo 8, comma 1".

Ciò premesso, si osserva e deduce quanto segue in ordine all'erronea, illegittima, nulla o comunque annullabile o disapplicabile attribuzione del punteggio a favore del candidato Roberto Romeo, e delle conseguenti graduatorie GPS e di Istituto.

B) Circa la Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 (soccorso istruttorio): violazione del dovere di soccorso istruttorio; Violazione del principio di leale collaborazione tra privato e Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 6 e 18 della l. n. 241/1990; Violazione dei principi del legittimo affidamento e della massima partecipazione alle procedure concorsuali. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifeste, nonché per difetto di motivazione

Come premesso, il ricorrente provvedeva a presentare telematicamente istanza di inserimento nella graduatoria per le supplenze della Provincia della Spezia.

Tuttavia, non sono stati correttamente attribuiti al ricorrente i punteggi per i *“periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo”*.

Tali periodi, quantificabili in 12 punti complessivi, avrebbero consentito al ricorrente di posizionarsi meglio in graduatoria e, di conseguenza, di essere avviato alla docenza di supplenza, così acquisendo il relativo reddito e maturando ulteriore punteggio ai fini delle future graduatorie.

In particolare, per quanto concerne la GPS incrociata (valevole ai fini dell'avviamento all'insegnamento di sostegno), in luogo dell'attuale posizione (962), il ricorrente si sarebbe trovato ad occupare una delle posizioni ricomprese da 553 a 565.

Come premesso, una volta riscontrata l'omessa attribuzione del titolo professionale col relativo punteggio, il ricorrente si prodigava nel tentativo di far correggere la propria domanda, e conseguentemente la graduatoria adottata, utilizzando tutti gli strumenti di carattere amministrativo in suo possesso.

Così facendo, com'è evidente, egli manifestava chiaramente la propria intenzione di avvalersi dei titoli professionali e del relativo punteggio.

A fronte di ciò, l'Ufficio Scolastico Regionale rimaneva silente, mentre il corrispondente ufficio provinciale adottava una propria determinazione con cui rigettava le richieste, sulla base di un principio di non discriminazione nei confronti degli altri concorrenti.

Tale provvedimento, tuttavia, è illegittimo, al pari delle graduatorie formate e dei relativi provvedimenti di adozione.

In tal senso, il sistema informatico si limita a proporre il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati (ex OM 60 del 10-07-20, art. 8, comma 4), mentre è compito degli uffici scolastici provinciali *“procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”* (comma 5).

Come specificato dal OM 60/20 cit., in caso di difformità tra i titoli dichiarati sotto forma di autocertificazione (v. art. 7, comma 10) ed i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria (art. 8, comma 6).



Tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi deve considerarsi doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del MIUR,

In particolare, ai sensi dell'art. 7 comma 7 OM 60 cit. (e come riconosciuto dalla Giurisprudenza in materia), risulta legittima la non valutabilità della domanda soltanto nel caso di presentazione dell'istanza in modalità cartacea o di istanza presentata telematicamente fuori termine o di mancanza dei requisiti generali di ammissione o di totale omissione delle dichiarazioni previste dall'ordinanza.

In tal senso, infatti, il successivo art. 8, comma 6 prevede l'esclusione in caso di dichiarazioni mendaci e la rettifica in caso di difformità tra dichiarato e posseduto.

Ancora, si sottolinea come sia espressamente previsto che il sistema informatico si limiti a proporre il punteggio sia soltanto proposto dal sistema informatico, proprio in virtù dei poteri di rettifica dei dirigenti degli uffici scolastici provinciali.

Tale rettifica può avvenire su istanza dell'interessato od anche d'ufficio, previo confronto con i dati in possesso del MIUR e previo sollecito dell'integrazione delle dichiarazioni in conformità al generale l'obbligo del c.d. soccorso istruttorio.

Circa quest'ultimo aspetto, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la Pubblica Amministrazione **deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.**

Come più volte ribadito in sede giurisprudenziale, infatti, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla *par condicio* dei concorrenti alla procedura concorsuale.

Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non fa venire meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 09.02.2017, n. 144; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21.12.2016, n. 1418).

Pertanto, è indubbio che il ricorrente, con le proprie istanze e segnalazioni, ha espressamente rappresentato di essere incorso in un errore materiale, fornendo all'Amministrazione tutti gli elementi utili per poter procedere alle necessarie verifiche e rettifiche.

Né sussistono motivi ragionevoli perché l'istante ometta consapevolmente l'indicazione di titoli in suo possesso, già noti alla stessa P.A. E che lo avvantaggerebbero notevolmente rispetto agli altri candidati (trattasi di ben 12 punti aggiuntivi, ai sensi del punto c.1 allegato 7 e allegato 8 OM 60/2020 – doc. 10).

In generale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione



al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Veneto, n.144/2017 cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58).

Inoltre, *“in caso di discordanza nelle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione al concorso, tra quelle fatte pervenire tramite compilazione on-line del “form” predisposto nel sito web dell’Amministrazione e quelle contenute nella domanda presentata per iscritto e fatta arrivare per posta, l’Amministrazione, in base al principio di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o accertare quale dei due dati discordanti dichiarati sia quello vero (C.d.S., Sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838). Tale regola, applicata, come si è ora detto, al caso della discordanza tra i dati della domanda telematica e quelli della domanda cartacea, deve ritenersi valevole, altresì, per l’ipotesi – riscontrabile nella fattispecie all’esame – della discordanza tra i dati contenuti all’interno di una stessa domanda redatta con l’(obbligatorio) modello telematico (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.)”* (cfr. T.A.R. Veneto, n.144/2017 cit.)

Al contrario di quanto sostenuto con la propria nota l'USP della Spezia, il soccorso istruttorio non solo risulta doveroso, ma non contrasta con il principio di parità tra i partecipanti, perché nel caso in esame il ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini previsti e nel possesso dei requisiti richiesti.

In sostanza, con l'esercizio del predetto soccorso, non si sarebbe andato a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma avrebbe consentito, viceversa, di adeguare la domanda agli elementi di fatto, inoppugnabili, già a conoscenza della p.a.

Né rileva l'eventuale attribuibilità dell'omissione dei titoli professionali ad un malfunzionamento del sistema operativo prescelto dal MIUR, ovvero da errore dell'istante, posto che i titoli medesimi erano già conosciuti dall'Ufficio, ed il Sig. Romeo ha chiaramente manifestato la propria volontà di volersi avvalere dei servizi mancanti dopo l'approvazione della graduatoria, con l'inoltro di plurime istanze amministrative e conciliative, rilevando l'errore di sistema.

Richieste alle quali, peraltro, non seguiva riscontro da parte dell'Amministrazione, salvo la nota a firma del Dott. Peccenini (Dirigente del USP della Spezia), che tuttavia rigettava le richieste sulle erronee premesse sopra descritte.

Peraltro, che si tratti di graduatoria rettificabile e, quindi, non definitiva, lo si evince dai commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 8, che prevedono ulteriori verifiche e controlli *“ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante”* (doc. 12).

Come detto, non rileva ad escludere gli obblighi di verifica e rettifica *de quibus* la circostanza che la procedura sia affidata a procedura automatizzata, come più volte ribadito in sede Giurisprudenziale.

In particolare, l'art. 12 CAD prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).



Da ciò consegue, pertanto, che le procedure informatizzate devono essere improntate a criteri di semplicità e trasparenza, non possono risultare eccessivamente complicate e penalizzanti, né la P.A. può deresponsabilizzarsi demandando all'informatica i compiti del responsabile del procedimento.

Né rileva, ad avviso dello scrivente, che il candidato avrebbe potuto verificare preventivamente la corretta acquisizione dei titoli alla domanda (circostanza, peraltro, che il medesimo faceva, salvo riscontrare solo ex post la loro assenza), posto che ciò non esonera l'Amministrazione resistente dagli obblighi di controllo, di soccorso istruttorio e di rettifica sopra individuati.

In definitiva, a fronte della mancata allegazione dei titoli di servizio posseduti, sia essa dipesa da errore del servizio informatico ovvero del ricorrente, il MIUR avrebbe dovuto procedere alla rettifica in autotutela ovvero a seguito di soccorso istruttorio, integrando il punteggio del Sig. Romeo cioè 12 punti aggiuntivi posseduti, modificando conseguentemente la relativa graduatoria e provvedendo in tempo utile per le convocazioni ai fini della stipula dei contratti di assunzione.

In caso contrario, si vedrebbe leso il diritto costituzionale al lavoro del ricorrente, nonché quello dei cittadini alla fruizione di un servizio scolastico adeguato ed improntato ai principi di efficienza, efficacia e buona andamento, espressi dall'art. 97 Cost. E dalla Legge 241/90 ed altre.

In senso affermativo all'applicabilità del soccorso istruttorio a casi analoghi a quello in esame si è pronunciato anche l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XII -Ambito territoriale della provincia di Siena, che ha riconosciuto il soccorso istruttorio quale unico rimedio "amministrativo" e bonario per risolvere le problematiche di omesso inserimento titoli, fornendo agli operatori del medesimo ambito territoriale un criterio di intervento fondato su tale istituto (doc.11).

Peraltro, si sottolinea come l'istituto in esame non sia neppure espressamente escluso dalla disciplina applicata, che anzi lo attribuisce in maniera palese al Dirigente Scolastico, al fine di correggere le istanze presentate al singolo Istituto, ai sensi dell'art. 8 comma 8 OM 60/2020 cit., per il quale *“8. All'esito dei controlli, di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti della domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione delle ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'ufficio competente la circostanza, ai fini dell'esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli e la valutazione delle conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2020”* (doc. 10).

Benché manchi analoga previsione in capo al Dirigente dell'Ufficio Provinciale, a ben vedere ciò non impedisce di operare per analogia, attribuendo pari potere anche a quest'ultimoo, il quale si trova comunque ad operare quale responsabile del procedimento.



In caso contrario, infatti, si ammetterebbe lesione dei principi di buon andamento, efficacia e efficienza amministrativa, di cui all'art. 97 Cost., nonché del principio meritocratico espresso dal medesimo art. 97 Cost., unitamente agli artt. 3 e 51 Cost.

E' infatti pacifico che il principio meritocratico (proprio per la sua derivazione costituzionale) deve uniformare tutto quanto riguarda il pubblico impiego, in particolare il reclutamento del personale.

Ciò comporta, come visto, che a maggior punteggio e titoli corrisponda anche maggior favore dato dalla preferenza nell'assunzione.

Ragionando al contrario, come pretenderebbe l'USP della Spezia e – tacitamente – l'USR Liguria- si arriverebbe all'assurdo di permettere che docenti con punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso.

Proprio come avvenuto nella fattispecie in esame, nella quale il mancato riconoscimento del punteggio posseduto (nonché il mancato inserimento nelle classi di concorso A007 e B017, e il mancato adeguamento delle graduatorie a seguito delle plurime istanze del ricorrente) hanno avvantaggiato docenti meno qualificati a discapito dell'odierno esponente.

Ogni diversa interpretazione della norma comporterebbe, pertanto, la violazione del principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito.

Di conseguenza, mantenendo le graduatorie *de quibus* nel loro stato attuale si assisterebbe ad una violazione del principio di imparzialità di cui all'art.97 Cost., principio fatto proprio dall'art. 28 d.p.r. 487/1994, in base al quale, nei procedimenti concorsuali della P.A. deve riconoscersi la preferenza a chi ha un punteggio maggiore.

Circa il sistema “Polis” in uso per la presentazione delle candidature, si sottolinea poi come esso sia già stato di numerose pronunce di illegittimità, ad opera della Giurisprudenza amministrativa, per la quale “*Il principio del favor participationis si correla ad un altro valore preminente, anzi fondante, che è quello del lavoro, su cui si regge l'intero ordinamento repubblicano (art. 1, comma 1, Cost.): da tale connotazione e collocazione che ha inteso riservargli il Costituente quel principio assume un ruolo cardine nella complessa attività esegetica di compenetrazione, connessione ed armonizzazione con altri valori pur anch'essi di rango o derivazione costituzionale*” (ex multis, TAR Toscana, sentenza n. 758 del 5/06/2017).

Muovendo da tali presupposti, la Giurisprudenza amministrativa ha quindi ritenuto di sanzionare il sistema Polis in quanto “*si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità (esso, ad esempio dispone l'annullamento di domande regolarmente e tempestivamente inoltrate di cui il candidato si accorga, successivamente al primo "invio", l'erroneità parziale o incompletezza)*. Ciò comporta un evidente contrasto con i principi enunciati anzitutto nel novellato art. 12 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione DigitaleCAD), il quale dispone che “*Le pubbliche amministrazioni... utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini...*”. 5.2. È iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da



quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 18 febbraio 2011, n. 1546). 5.3. Nella configurazione, organizzazione e gestione dei propri sistemi informatici le amministrazioni, ancor prima che ai principi e criteri specifici dettati da norme tecniche debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l'azione amministrativa dalla l. n. 241 del 1990 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell'azione amministrativa; e) strumentalità dell'informatica ad accrescere l'efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino nell'accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri. Dunque, vanno incontro a probabile annullamento giurisdizionale sistemi informatici che si risolvano: in un aggravamento per il cittadino, costringendolo, ad esempio, a redigere di nuovo un intero modello informatico - spesso (come nella specie) lungo, complesso e di difficile comprensione intellettuale o visibilità materiale - per un banale errore, dimenticanza o svista; nell'ermeticità e non espressività delle determinazioni assunte dal sistema stesso; f) inammissibilità di utilizzare tecnologie che si risolvano nell'espropriazione totale e definitiva delle competenze assegnate ai singoli funzionari e dirigenti impedendo l'esercizio di poteri sostitutivi e correttivi e generando, oltretutto, atteggiamenti e convinzioni di irresponsabilità personale; g) necessità, per converso, di continui interventi correttivi o sostitutivi di malfunzionamenti o arresti del sistema. Ove non rispondente alle predette finalità la tecnologia rischia di creare sistemi illegittimi, comportanti la responsabilità di chi li ha pensati, configurati, commissionati, accettati e collaudati.” (ex multis, TAR Toscana, sentenza n. 758 del 5/06/2017; TAR Toscana sentenza 27 giugno 2016, n. 1073, proprio in tema di integrazione successiva di domanda già inoltrata).

Non sfugge, pertanto, che se da un lato non sussiste motivo di esclusione del soccorso istruttorio in ordine alle procedure di formazione delle graduatorie *de quibus*, d'altro canto esso è addirittura ritenuto fondamentale per la corretta attuazione dei principi che sottendono all'azione amministrativa, siano essi di matrice costituzionale ovvero di rango legislativo.

A riprova di ciò, si ribadisce come esso sia stato adottato e consigliato presso altri ambiti territoriali, proprio per la risoluzione di analoghe problematiche (Cfr. doc. 11).

Ciò determina, pertanto, un'ulteriore ipotesi tipica di annullabilità/disapplicabilità del provvedimento impugnato, per eccesso di potere per disparità di trattamento e discriminazione, posto che verrebbe a



discriminarsi ingiustamente tra la vicenda del Sig. Romeo e di quella di altri soggetti, in analoga condizione, che hanno inviato le proprie domande alle graduatorie di altri Uffici Territoriali.

Circa i requisiti di *fumus boni iuris e periculum in mora*

In ragione di quanto sopra esposto, ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In particolare, si sottolinea come, in conseguenza dell'errore generato dal sistema informatico, consistente nella mancata evidenziazione del *flag* afferente i titoli di servizio, nonché del mancato tempestivo intervento dell'UST attraverso l'istituto del cd "soccorso istruttorio", e dell'omesso inserimento nelle classi di concorso A007 e B017, il ricorrente è stato escluso dalle convocazioni per incarichi di supplenza breve, venutisi a determinare *medio tempore*, soprattutto per quanto concerne le docenze di sostegno, le quali hanno visto l'assegnazione di numerose ore, parte delle quali a candidati che sarebbero stati postergati in graduatoria per effetto della corretta attribuzione del punteggio al Sig. Romeo Roberto.

Tuttavia, è evidente che difficilmente l'instaurando giudizio ordinario si concluderà entro il corrente anno scolastico.

Sussiste, pertanto, evidente pericolo di danno grave e irreparabile nelle more del giudizio.

In tal senso, in assenza di un provvedimento cautelare, volto ad ordinare l'integrazione dei punteggi a favore del ricorrente, con riconoscimento del titolo di servizio per n. 12 punti, e l'adeguamento delle graduatorie GPS e di Istituto Seconda Fascia, per le classi A01, A08, A016, A017, A054, A060 e B017, nonché l'inserimento nelle graduatorie A007 e B017, l'odierno esponente vedrebbe grandemente precluso il proprio diritto ad ottenere uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.

E ciò, verosimilmente, per tutta la durata del corrente anno scolastico.

Da un lato, ciò pregiudica inevitabilmente le *chance* di quest'ultimo di ottenere un reddito che gli consenta di perseguire una vita libera e dignitosa, ex art. 27 Cost.; d'altro canto, si precluderebbe l'acquisizione di ulteriore esperienza professionale.

Esperienza, giova sottolinearlo, che rappresenta certamente una fonte di ulteriore punteggio ai fini dell'inserimento nelle graduatorie future, ma che senz'altro non esaurisce in ciò la propria funzione.

Essa, infatti, rappresenta anche un momento di crescita personale e professionale, attraverso l'acquisizione di maggiori competenze.

In tal senso, la giurisprudenza ha più volte ritenuto che ciò, “*implica un pregiudizio non suscettibile di riparazione ad esito di un ordinario giudizio di merito, quale è quello del mancato arricchimento del bagaglio professionale posseduto dal docente*” (Cfr. Ordinanza Trib. Ragusa, in composizione collegiale, del 02/12/2015).

Ancora, “*sussiste il periculum in mora, non potendo conseguire la ricorrente il contratto di lavoro nelle more del giudizio ordinario*” (Tribunale di Ragusa ord.cautelare 24/02/06 in Il diritto.it).

La presente domanda, in sede cautelare, permetterebbe quindi al ricorrente di essere destinatario di incarichi che dovessero rendersi disponibili nel proseguimento del presente anno scolastico, nonché di maturare ulteriori punti di servizio valevoli sulle graduatorie future.



Al contrario, tali finalità risulterebbero frustrate dai prevedibili tempi di un giudizio, privando medio tempore il ricorrente della chance di accedere ai mezzi di sostentamento ai fini di un'esistenza libera e dignitosa, senza dover dipendere dall'aiuto economico della famiglia.

Il Sig. Romeo Roberto, infatti, non ha altri redditi personali, né percepisce NASPI..

PQM

il Sig. Roberto Romeo, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito, affinché Voglia fissare udienza di discussione, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda, *contrariis reiectis*,

- **in via preliminare e cautelare**, ritenuto sussistere il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora* Voglia, in accoglimento della domanda d'urgenza, previa disapplicazione di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione dei titoli per il servizio prestato, nonché all'attribuzione del relativo punteggio, pari a 12 punti ovvero nella diversa misura che risulterà dovuta all'esito di istruttoria; b) accertare e dichiarare che il diritto del medesimo ad essere inserito nelle graduatorie GPS e II° fascia e di Istituto, comune e supplenza, anche per le classi di insegnamento A007 e B017, col punteggio di 40,5 punti o col diverso punteggio che risulterà dovuto; c) di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle Graduatorie per le supplenze, Provincia della Spezia, valide per gli A.S. 2020/21 – 2021/22, profilo di docente, con il seguente punteggio: punti n. 40,50 nelle Classi di insegnamento A01, A08, A016, A017, A054, A060, B017e per gli Istituti prescelti in sede di domanda, come sopra specificati; d) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, cf 80185250588, corrente in Viale Trastevere 76/A, Roma, in persona del Ministro in carica, e/o l'Ufficio Scolastico Regionale e/o Territoriale di competenza, in persona del Dirigente p.t., corrente in Viale Italia n. 87, 19124 La Spezia, ad inserire il ricorrente nelle suddette Graduatorie per le supplenze, per il profilo di docente, per la Provincia di La Spezia, valide per gli A.S. 2020/21 – 2021/22, con il punteggio di 40,5 o con i diversi punteggi maggiori o minori ritenuti di giustizia, nelle classi A01, A08, A016, A017, A054, A060, B017;
- nel merito, in accoglimento della domanda d'urgenza, previa disapplicazione di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione dei titoli per il servizio prestato, nonché all'attribuzione del relativo punteggio, pari a 12 punti ovvero nella diversa misura che risulterà dovuta all'esito di istruttoria; b) accertare e dichiarare che il diritto del medesimo ad essere inserito nelle graduatorie GPS e II° fascia e di Istituto, comune e supplenza, anche per le classi di insegnamento A007 e B017, col punteggio di 40,5 punti o col diverso punteggio che risulterà dovuto; c) di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle Graduatorie per le supplenze, Provincia della Spezia, valide per gli A.S. 2020/21 – 2021/22, profilo di docente, con il seguente punteggio: punti n. 40,50 nelle Classi di insegnamento A01, A08, A016, A017, A054, A060, B017e per gli Istituti prescelti in sede di domanda, come sopra



specificati; d) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, cf 80185250588, corrente in Viale Trastevere 76/A, Roma, in persona del Ministro in carica, e/o l'Ufficio Scolastico Regionale e/o Territoriale di competenza, in persona del Dirigente p.t., corrente in Viale Italia n. 87, 19124 La Spezia, ad inserire il ricorrente nelle suddette Graduatorie per le supplenze, per il profilo di docente, per la Provincia di La Spezia, valide per gli A.S. 2020/21 – 2021/22, con il punteggio di 40,5 o con i diversi punteggi maggiori o minori ritenuti di giustizia, nelle classi A01, A08, A016, A017, A054, A060, B017;

- comunque condannare il Miur, in persona del Ministro in carica, e/o all'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari e sufficienti per garantire il diritto della parte ricorrente.
- Con riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito e con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre;
- Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.

* * *

In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione, anche informatica, del sistema Polis, relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'elenco delle disponibilità organiche nella Provincia, nonché l'elenco e i nominativi dei candidati convocati e assunti per le supplenze dalle suddette GPS e di istituto, l'elenco degli indirizzi dei candidati in graduatoria ai fini della notifica degli atti per l'eventuale integrazione del contraddittorio, ove ritenuta necessaria, ovvero ogni altra documentazione utile ai fini del decidere.

Con riserva di ogni ulteriore allegazione, deduzione e produzione.

Si producono i seguenti documenti:

1. contratto;
2. domanda di inserimento;
3. provvedimento di pubblicazione graduatoria 10.09.2020 e graduatorie;
4. graduatorie incrociate;
5. istanza conciliazione;
6. istanza reclamo;
7. istanza soccorso istruttorio;
8. risposta USP;
9. convocazioni per supplenze;
10. OM 60/20 e relative tabelle;
11. comunicazione USP Siena;
12. provvedimento Dipartimento Istruzione;
13. Trib. Massa;
14. dichiarazione sostitutiva di certificazione;



Si dichiara che nell'anno trascorso la ricorrente ha percepito un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115. Pertanto ai fini del contributo unificato la causa è esente.

Dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo pec all'indirizzo avv.massimilianodelfiandra@cnfpec.it ovvero a mezzo email all'indirizzo avv.delfiandra@libero.it ovvero a mezzo fax al n. 0187 546895.

La Spezia, 10.12.2020

Avv. Massimiliano Del Fiandra

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 CPC

NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica della graduatoria finale della procedura di cui all'O.M. n. 60/2020 del Ministero dell'Istruzione, procedendo all'inserimento del ricorrente nella giusta e corretta posizione delle graduatorie GPS e di istituto della Provincia di La Spezia.

Pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso che precede dovrebbe essere notificato a tutti i candidati inseriti nelle graduatorie GPS e di istituto di cui in premessa, che potrebbero risultare sopravvanzati dal ricorrente a seguito dell'esatto riconoscimento dei punteggi spettanti e dell'esatta collocazione nelle graduatorie GPS.

Sussistono, quindi, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile, non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento.

Quanto sopra giustifica la sottostante richiesta di volere autorizzare, esclusivamente per i controinteressati, la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione d'udienza sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web del MIUR e Ufficio Scolastico Ambito Territoriale della Provincia di La Spezia e conseguentemente di ordinare detta pubblicazione a carico dell'Istituto resistente.

La Spezia, 10.12.2020

Avv. Massimiliano Del Fiandra

